

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3718 di lunedì 15 febbraio 2016

Modalità operative di attuazione della sorveglianza sanitaria

Un contributo descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. A cura di Dario Granato e Florindo Boianelli.

Napoli, 15 Feb ? Spesso i documenti prodotti nei percorsi di studio dei corsi di laurea sono un ottimo luogo di riflessione e approfondimento delle strategie di prevenzione e protezione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per questo motivo riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo scientifico di due studenti laureati in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, sul tema della sorveglianza sanitaria. In particolare viene descritta una procedura che descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'articolo 41 (Sorveglianza Sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio.

La procedura, come riportato nell'abstract dell'articolo, "si applica nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD033] ?#>

PROCEDURA OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

di Dario Granato, Florindo Boianelli (Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione)

INTRODUZIONE

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del Decreto legislativo 81/2008.

Il compito è svolto dal **Medico Competente** (MC), ovvero un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 D. Lgs. 81/08. Il Medico Competente collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; nell'ambito delle proprie competenze, in sintonia con il Coordinatore dei Medici Competenti, effettua la Sorveglianza Sanitaria, secondo il **protocollo sanitario** redatto sulla base della valutazione dei rischi specifici del lavoratore, e provvede alla informazione dei lavoratori e degli RLS sul significato degli accertamenti sanitari, in armonia con gli obblighi di cui agli articoli art.25 D.Lgs. 81/08.

In relazione con l'attuazione della sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Al lavoratore, invece, spetta l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente. A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il Datore di Lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari. Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il Datore di Lavoro potrà ricorrere al licenziamento, sempre che ricorra un giustificato motivo e una giusta causa.

Nell'**ambito ospedaliero** è individuata una U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria. E' una Struttura Complessa posta in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, gestisce e programma la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori aziendali (come definiti all'art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.) in conformità alle disposizioni normative vigenti.

L'art. 39, comma 6 del D.Lvo 81/08 prevede che: "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento".

Il **Coordinatore dei Medici Competenti** è un Dirigente scelto tra i Medici Competenti della U.O.C. Sorveglianza Sanitaria incaricato di:

- Coordinare l'attività dei MC art. 39 comma 6 D.Lgs. 81/08 nel rispetto delle prerogative fissate per questi ultimi dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti del medico competente;
- Curare, di concerto con i singoli MC, i rapporti con il Responsabile del SPP, con gli RLS;
- Curare, di concerto con i singoli MC, il reporting annuale dell'attività della UO con particolare riferimento alla comunicazione ex art. 25, Comma 1 lett. i) (dati anonimi sanitari collettivi), in occasione della riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs. 81/08 fermo restando la compilazione di apposita relazione annuale da parte di ciascun MC dell' UO.

Il Medico Competente, a completamento degli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di Sorveglianza Sanitaria, esprime il **giudizio di idoneità** alla mansione specifica e redige il certificato d'idoneità.

Il giudizio di idoneità può essere di:

- idoneità
- idoneità parziale temporanea/permanente con limitazioni e/o con prescrizioni
- inidoneità temporanea/permanente

Avverso il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente è ammesso ricorso, sia da parte del lavoratore che del Datore di Lavoro, entro 30 gg dalla data di comunicazione, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, che si identifica nella U.O.C di Igiene e Medicina del Lavoro (UOIML) (ex art. 41, comma 9 ? D.Lgs. 81/2008).


Infine il Medico Competente redige il **Certificato di Idoneità** al temine della Sorveglianza Sanitaria. In esso sarà riportato il giudizio di idoneità alla mansione specifica del singolo lavoratore.

Il Medico Competente trasmetterà copia del certificato al lavoratore e al Datore di Lavoro, che, a sua volta, informerà del giudizio di idoneità le figure di competenza in base alla organizzazione aziendale (Dirigenti, preposti). Inoltre copia dei certificati di idoneità, per tramite la U.O.C. Sorveglianza sanitaria, sono trasmessi mensilmente alla UOC Gestione Risorse Umane.

Il MC provvede, per conto del Datore di Lavoro, alla istituzione e all'aggiornamento del **registro dei lavoratori** esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art 243 e 260 D.Lgs. 81/08) per conto del Datore di Lavoro con l'indicazione dell'attività specifica comportante l'esposizione, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione accidentale individuale. Il datore di lavoro, tramite il SPP comunica al MC i valori della esposizione individuale.

Provvede alla trasmissione della copia del registro e degli eventi accidentali di cui sopra all' INAIL e allo SPISLL quale organo di vigilanza, comunicando loro ogni 3 anni e, comunque, ogni qual volta gli stessi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.

Il MC si occupa della consegna, a richiesta, all'Istituto Superiore di Sanità di copia del registro, alla sua conservazione per almeno 30 anni successivi alla fine del rapporto di lavoro e alla comunicazione all'ISPESL e allo SPISLL della cessazione del rapporto di lavoro e delle annotazioni presenti sul registro.



MODALITÀ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

1) Procedure da intraprendere prima della visita medica preventiva

«**visita medica preventiva**» intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività lavorative cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Il Datore di lavoro:

- Comunica al MC i nominativi dei lavoratori per i quali vige l'obbligo della Sorveglianza sanitaria, indicando per ciascuno la mansione e la destinazione. Tale comunicazione, che dovrà essere fatta utilizzando il Mod. 1 indicato nella presente procedura, deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, per consentire all'Ambulatorio di Sorveglianza Sanitaria di programmare tempestivamente la visita preventiva.

- Anche nel caso di lavoratori equiparati (tirocinio o stage formativo pre e post diploma di Laurea, specializzandi, volontari, ecc.) dopo averne autorizzato la frequenza, invia comunicazione all'interessato, al MC, indicando data di inizio e fine della frequenza e comunicazione delle attività cui il suddetto personale verrà adibito, compilando il Mod. 1 al fine di programmare la visita medica.

Il Medico Competente:

comunica al Datore di Lavoro la data di effettuazione della visita e attiva la sorveglianza in relazione al rischio inerente la mansione da affidare. Il MC, acquisito l'esito degli accertamenti effettuati, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e redige il certificato di idoneità.

2) Procedure da intraprendere per le visite mediche periodiche

«**visita medica periodica**» per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

La visita medica periodica è programmata dal MC in relazione alla mansione del dipendente e al protocollo sanitario stesso. Il MC definisce e redige il programma della Sorveglianza sanitaria inviandone copia ai Datori di Lavoro che avranno cura, in base alle scadenze indicate, di inviare a visita il personale interessato secondo le procedure di cui al precedente punto 1).

Per i lavoratori che non si sono presentati a visita o che non avessero completato gli accertamenti richiesti dal MC, verrà inviata comunicazione dei nominativi al Datore di Lavoro per gli adempimenti previsti.

3) Procedure da intraprendere per le visite mediche straordinarie

La visita medica straordinaria può :

- Essere richiesta in forma scritta dal lavoratore direttamente al Medico Competente e per conoscenza al Datore di Lavoro. Il MC ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il dipendente viene convocato a visita secondo le stesse modalità descritte precedentemente.
- Essere effettuata prima della ripresa del lavoro su comunicazione del Datore di Lavoro qualora il dipendente debba essere riammesso al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia maggiore di 60 giorni continuativi per la verifica della idoneità.
- Essere effettuata nel caso di cambio di mansione;
- Essere effettuata alla fine del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa (es. esposti a rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni, rischio biologico gruppi 3 e 4, radiazioni ionizzanti).

Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio

«**cartella sanitaria e di rischio**» Documento predisposto dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria in cui sono annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi.

Il Datore di Lavoro comunica per iscritto al MC la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, per pensionamento, decesso, trasferimento, con congruo anticipo.

Il MC provvede alla consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

Visita medica non rientrante negli obblighi di legge sulla Sorveglianza Sanitaria

Il Medico Competente NON può eseguire visite che non siano previste dall'art. 41, D.Lgs. 81/08.

Per accertamenti sull'idoneità lavorativa che NON siano previsti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (ex articolo 41, D.Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici (Legge 300/70 art. 5), pertanto fa richiesta di visita medico-collegiale alla Commissione di Verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) (D.P.R. 461/2001) al fine di valutare l'inidoneità al servizio.

A tale organismo valutativo può adire anche per cambio di qualifica ed in caso di superamento del periodo di comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia).

Anche il lavoratore, sempre per tramite del Datore di Lavoro, può richiedere una visita medico collegiale alla CMV del MEF per la valutazione della sua idoneità psico-fisica al fine di un pensionamento anticipato per motivi di salute, per cambio mansioni o per la concessione della pensione d'inabilità ai sensi della Legge 335/95 per Inabilità Assoluta e Permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

" [Allegato 1 ? modulo 1 di richiesta visita e modulistica informativa al trattamento dei dati](#)" (formato PDF, 455 kB).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su sorveglianza sanitaria e malattie professionali](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it